



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Unità dirigenziale SVIRIS XI

Settore fitosanitario, fertilizzanti e materiale di propagazione

La “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”

Maurizio Desantis

Dirigente

Roma, 21/01/2010

Mipaaf - SVIRIS XI

1

Legislazione europea

- Regolamento (CE) 1107 che abroga le Direttive 91/414/CEE e 79/117/CEE
- Regolamento (CE) 396/2005 sui Limiti massimi di residuo su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale
- Direttiva 2009/128/CE sull’Uso Sostenibile degli agrofarmaci

Roma, 21/01/2010

Mipaaf - SVIRIS XI

2

Finalità delle norme europee

Creare un sistema di regole per:

- Tutelare la salute umana
- Tutelare l'ambiente
- Mettere a disposizione dei produttori idonei mezzi di difesa per proteggere le colture
- Evitare che si creino barriere commerciali o vantaggi competitivi

Strategia sull'uso sostenibile

- ✓ minimizzare i pericoli e i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- ✓ migliorare i controlli sull'impiego;
- ✓ ridurre il rischio sostituendo le s.a. più pericolose con alternative più sicure;
- ✓ promuovere prod. integrata e bio
- ✓ definire un sistema di monitoraggio sui risultati raggiunti

Art. 4 - Piani d'Azione Nazionali

Gli SM definiscono obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei rischi compresi pericoli connessi agli agrofarmaci e della dipendenza da tali sostanze

1. Piani nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e la dipendenza da PF.
2. I Piani d'azione nazionali dovranno essere periodicamente aggiornati

Art. 5 - Formazione

Tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti dovranno seguire dei corsi di formazione a seguito dei quali verrà rilasciato un certificato

1. La formazione deve essere adeguata tenuto conto dei ruoli e delle responsabilità.
2. La formazione dovrà garantire una sufficiente conoscenza degli argomenti elencati nell' All. 1

Formazione – Allegato 1

1. la legislazione riguardante gli agrofarmaci ed il loro utilizzo;
2. i rischi e i pericoli associati ai agrofarmaci , in particolare:
 - rischi per l' uomo (sintomi di avvelenamento da agrofarmaci e misure di pronto soccorso;
 - rischi per l'ambiente (piante “non-target”, insetti utili, animali selvatici, biodiversità ecc..);
3. strategie e tecniche di produzione integrata e biologica;

Formazione - Allegato 1

1. introduzione all'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per la scelta dei agrofarmaci ;
2. corretta manipolazione, stoccaggio e miscelazione dei agrofarmaci , smaltimento dei contenitori vuoti;
3. corretto utilizzo delle attrezzature (manutenzione, controlli periodici) tecniche di irrorazione (ugelli antideriva, antigocciolamento);
4. Strutture di monitoraggio sanitario;
5. Registro dei trattamenti

Misure già attuate in Italia

FORMAZIONE

- Dal 1968 gli utilizzatori ed i venditori di agrofarmaci hanno una specifica autorizzazione all'acquisto ed una abilitazione alla vendita
- Dal 2001 gli utilizzatori ed i venditori per ottenere e rinnovare questa autorizzazione devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione ogni 5 anni. E' prevista anche una valutazione specifica.

Misure già attuate in Italia

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- Dal 2001 è obbligatoria la tenuta di un "Registro dei trattamenti", per le Aziende in IPM era obbligatorio dal 1994.

Art. 6 – prescrizioni per la vendita di pesticidi

1. I distributori di PF classificati come **tossici o molto tossici** devono avere tra i loro impiegati almeno una persona in possesso del “certificato” che deve essere presente e disponibile a fornire informazioni ai clienti riguardo l’uso degli agrofarmaci.
2. Gli agrofarmaci autorizzati per l’uso professionale devono essere venduti esclusivamente agli utilizzatori professionali.
3. I distributori che vendono agrofarmaci per uso non-professionale devono fornire informazioni generali riguardo ai rischi legati al loro uso e stoccaggio.

Art. 8 - Ispezione delle attrezzature in uso

Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.

Art. 9 - Irrorazione aerea

Gli Stati membri assicurano che l'irrorazione aerea sia vietata.

Art. 11 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile

- Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Gli SM provvedono a:
 - Utilizzo di agrofarmaci non pericolosi per l'ambiente acquatico in prossimità di corpi idrici
 - creare le opportune aree di rispetto
 - limitare la dispersione aerea
 - limitare o vietare l'uso di agrofarmaci lungo le strade, linee ferroviarie, le superfici molto permeabili e quelle impermeabili con alto rischio di dilavamento

Art. 12 - Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

- Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e sicurezza pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia vietato, limitato o affinché i rischi derivanti da tale uso siano ridotti al minimo:
 1. nei parchi, giardini pubblici, campi sportivi, cortili delle scuole e parchi gioco;
 2. nelle aree protette;
 3. nelle aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

Art. 13 - Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1. promuovere misure necessarie ad assicurare che le seguenti operazioni non danneggino la salute o la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente:
 - a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscelazione dei PF prima del trattamento;
 - b) manipolazione dei contenitori e dei residui di PF;
 - c) smaltimento della miscela avanzata dopo il trattamento;
 - d) pulizia delle attrezzature usate per il trattamento.

Manipolazione e stoccaggio dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze

- le aree di stoccaggio dei PF devono essere costruite in modo tale da evitare rilasci accidentali nell'ambiente.
- evitare manipolazioni pericolose dei PF autorizzati per usi non-professionali.

Art. 14 IPM (Gestione integrata delle specie nocive)

- Gli SM adottano tutte le misure per promuovere un'agricoltura a basso apporto di agrofarmaci ivi compresa la gestione integrata delle specie nocive privilegiando ove possibile le alternative a basso rischio e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente
- Entro il 1 gennaio 2014 tutti gli utilizzatori professionali dovranno adottare i principi generali di gestione integrata

Difesa integrata delle colture (IPM)

1. Promuovere un uso limitato e sostenibile dei PF (difesa biologica e integrata). Dovrà essere data priorità ad alternative a basso rischio e comunque a prodotti a basso impatto sulla salute umana e sull'ambiente.
2. Gli agricoltori dovranno essere formati e disporre di sistemi di monitoraggio e di supporto alle decisioni (es. servizi di avvertimento)
3. Dal 2014 gli utilizzatori dovranno applicare i criteri generali di IPM.

All. III – Principi generali di IPM

- Rotazione colturale
- Utilizzo di tecniche colturali adeguate (falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura, semina diretta.....)
- Utilizzo, ove appropriato, di cultivar resistenti/tolleranti... e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati
- Utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio
- Prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per es. mediante pulizia regolare delle macchine e attrezzature)
- Protezione ed accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione

Misure già attuate in Italia

DIFESA INTEGRATA

- Nel 1987 l'Italia ha approvato il I Piano nazionale di difesa integrata
- Criteri generali per la definizione delle tecniche di IPM approvati con Decisione UE n. 3864 del 30/12/1996 (Comitato STAR)
- “Linee guida nazionali di difesa integrata”

Linee guida nazionali di difesa integrata

Indicano i criteri di intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente

“Linee guida nazionali”

Le “Linee guida” sono state predisposte tenendo conto di:

- Normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- Principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea;
- Norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- “Linee prevalenti per la difesa fitosanitaria delle colture e il controllo delle infestanti”, predisposte dal CDI sulla base delle norme tecniche utilizzate dalle Regioni italiane per applicazione dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale, in applicazione alla Misura di Produzione Integrata;
- Innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata.

“Linee guida nazionali”

Particolare attenzione viene riposta verso l'utilizzo :

- ✓ di sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni
- ✓ degli ausiliari
- ✓ di altri metodi biologici, biotecnologici, fisici e agronomici da promuovere in alternativa alla lotta chimica
- ✓ di soluzioni che limitino l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari (dispositivi di protezione personale, formulazioni ecc.)

“Linee guida nazionali”

Particolare attenzione viene riposta verso:

- ✓ la razionale distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le perdite per deriva: definizione di volumi d’acqua di riferimento e metodiche per il collaudo e la taratura delle attrezzature (ecc.);
- ✓ la limitazione degli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ✓ il corretto smaltimento dei contenitori dei prodotti fitosanitari

Considerazioni

- Tutela della salute umana e salvaguardia dell’ambiente
- Scelta di tecniche e soluzioni a minore impatto (i prodotti non sono tutti uguali)
- Formazione professionale
- Promozione di comportamenti corretti nella gestione dei PF (manipolazione, stoccaggio, applicazione ecc..)

Considerazioni

L'uso sostenibile dei pesticidi richiede un salto di qualità in termini di formazione:

- miglioramento delle capacità tecniche degli operatori nella scelta dei prodotti e delle modalità di applicazione degli stessi (*Integrated Pest Management e Integrated Crop Management*),
- efficacia e integrazione dei servizi di assistenza tecnica pubblici e privati,
- applicazione di sistemi di irrorazione innovativi e controllati periodicamente
- conoscenza a livello territoriale e “in continuo” delle condizioni meteo-climatiche e fitosanitarie.

Piani d'Azione Nazionali (PAN)

- definiti entro 3 anni
- fissano: obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei PF sulla salute umana e sull'ambiente
- promuovono: lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di tecniche alternative
- fissano gli indicatori per controllare l'impiego di PF che destano particolare attenzione

Scadenze

Recepimento	2 anni (entro 2011)
Piano d'azione e sanzioni	3 anni (entro 2012)
Supporti per difesa integrata obbligatoria	30 giugno 2013
Certificazione formazione	4 anni (entro 2013)
Applicazione difesa integrata obbligatoria	1 gennaio 2014
Prescrizioni per la vendita	6 anni (entro 2015)
Ispezione irroratrici	7 anni (entro 2016)

Iniziative a livello nazionale

- istituzione di un tavolo tecnico nazionale
- raccolta di informazioni sulle esperienze in atto nelle diverse Regioni
- individuazione di possibili obiettivi e misure e per la definizione del PAN
- definizione di uno "Schema di Piano nazionale"

La prima bozza del Piano d'Azione Nazionale (PAN)
è stata presentata il 22 ottobre 2009

E' consultabile nel Forum sul sito www.reterurale.it
Il forum rimarrà attivo fino al 31 gennaio 2010

*Tutti i contributi ricevuti saranno valutati nella fase di
redazione della versione definitiva del P.A.N.*

Le prossime tappe

- conclusione della consultazione preliminare delle parti interessate (31 gennaio 2010)
- criteri di delega per recepimento Direttiva (legge comunitaria)
- recepimento con decreto legislativo (2011)
- definizione del PAN (2012)
- notifica alla Commissione UE delle misure per l'applicazione della difesa integrata (2013)

Grazie per l'attenzione

Roma, 21/01/2010

Mipaaf - SVIRIS XI

33